

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 22/07/2011

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 98

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.4

OGGETTO: **Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa.**
Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 6 luglio 2011, n. 98: sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

- 1. Premessa*
- 2. Soggetti beneficiari della sospensione*
- 3. Modalità di sospensione*

- 3.1 Aziende
- 3.2 Artigiani e Commercianti
- 3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995
- 3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera
- 3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
- 4. Modalità di recupero contributi sospesi
- 5. Istruzioni contabili.
 - 5.1. Contributi dovuti dalle aziende

1. Premessa

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Con un successivo decreto e con due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare il suddetto stato di emergenza.

E' quindi intervenuta l'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011 (allegato 1), la quale ha tra l'altro (art. 3, c. 2) previsto - fino al 16 dicembre 2011 - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Infine, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", ha disposto all'art. 23, c. 44 (allegato 2) la proroga di detta sospensione fino al 30 giugno 2012.

2. Soggetti beneficiari della sospensione

Hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012 i soggetti – operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 – rientranti nelle seguenti categorie:

datori di lavoro privati (anche del settore agricolo),
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli),
liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Al fine di usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda (allegato 3) alla sede Inps competente.

Si sottolinea che potrà essere presentata una unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.

Si sottolinea, peraltro, che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territorio dell'isola di Lampedusa.

L'Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.

Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. Modalità di sospensione

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell'arco temporale 27 giugno 2011 - 30 giugno 2012.

3.1. Aziende con dipendenti

Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione riguarda i periodi di paga da "giugno2011" a "maggio2012".

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "1Z", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza umanitaria sull'isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 98/2011".

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da giugno2011 a maggio 2012, le aziende interessate inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore "N961" e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

3.2. Artigiani e Commercianti

Per effetto delle sospensioni previste dalle citate norme, la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
06/07/2011	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2010 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
20/08/2011	II rata sul minimale per l'anno 2011
16/11/2011	III sul minimale per l'anno 2011
30/11/2011	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
16/02/2012	IV sul minimale per l'anno 2011
16/05/2012	I rata sul minimale per l'anno 2012
30/06/2012	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

3.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2010 e primo acconto 2011, secondo acconto 2011, saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali.

Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 27 giugno 2011 al 16 giugno 2012 (compensi erogati nei mesi da giugno 2011 a maggio 2012).

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore **15**: Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull'isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 e DL n. 98/2011. Validità dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012.

Si rammenta che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni non opera la sospensione, avendo la legge 290/2006 limitato l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.

3.4. Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16/09/2011	1° trimestre 2011
16/12/2011	2° trimestre 2011
16/03/2012	3° trimestre 2011
16/06/2012	4° trimestre 2011

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

3.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16/07/2011	1^ rata 2011
16/09/2011	2^ rata 2011
16/11/2011	3^ rata 2011
16/01/2012	4^ rata 2011

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

4. Modalità di recupero dei contributi sospesi.

La più volte citata OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 e l'art. 23, c. 4, del D.L. 98/2011 nulla dispongono in merito alle modalità di recupero dei contributi sospesi.

Al riguardo, quindi, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.

5. Istruzioni contabili

5.1. Contributi dovuti dalle aziende

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli DM10V con il codice "**N961**", secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1) della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/127, assistito da apposito partitativo contabile.

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l'altro, all'emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto appena istituito. Copia della lista deve essere trasmessa all'ufficio competente della contabilità ai fini dell'apertura e della gestione del credito sul citato partitativo.

Nell'allegato n. 4 è riportato il conto GPA 00/127 di nuova istituzione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Il Direttore Generale
Nori

(1) Si tratta del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, nonché delle OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2001 e n. 3933 del 13 aprile 2011.

Allegato N.1

Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011.

(G.U. n. 147 del 27 giugno 2011)

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

Vista la deliberazione assunta nella riunione n.141 del 9 giugno 2011 del Consiglio dei Ministri con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stato incaricato di coordinare il piano degli interventi per l'Isola di Lampedusa sulla base degli impegni assunti dal Governo;

Considerato che lo stato d'emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si e' acuito a causa del conflitto tutt'ora in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della

fascia del Maghreb;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di migranti nell'isola di Lampedusa le condizioni ambientali ed igienico - sanitarie dell'isola hanno subito significativi peggioramenti al punto da richiedere l'adozione di

tempestivi interventi di riqualificazione ambientale e territoriale;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di migranti nell'isola di Lampedusa per prestare loro la necessaria assistenza umanitaria si sono dovute mettere a disposizione strutture ed edifici, pubblici e privati, non aventi tale destinazione, tra cui le strutture portuali e la sede dell'area marina protetta Isole Pelagie;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«12. Il Commissario delegato, al fine di adottare idonee iniziative di riqualificazione territoriale ed ambientale nell'isola di Lampedusa connesse all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari provvede:

a. alla realizzazione di interventi volti alla verifica del ciclo integrato delle acque e all'adeguamento e riqualificazione della rete idrica e fognaria esistente;

b. alla realizzazione di interventi volti a migliorare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti prodotti nell'isola;

c. alla realizzazione di interventi di bonifica e risanamento ambientale sia sulle aree a mare che a terra;

d. alla realizzazione di interventi volti alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

e. alla riqualificazione delle strutture dell'area marina protetta Isole Pelagie previamente adibite al ricovero temporaneo e all'assistenza dei cittadini extracomunitari;

f. alla realizzazione di interventi di riqualificazione paesaggistico territoriale;

g. alla realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e strutture pubbliche;

h. alla riqualificazione ambientalmente sostenibile della rete di trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture viarie.

13. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 12 il Commissario delegato si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

14. Al sopra citato Soggetto attuatore e' corrisposto un compenso in misura pari al 30% del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato.

15. Il Soggetto attuatore si avvale delle Amministrazioni periferiche dello

Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPRA, delle Società specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Società di scopo di Società a capitale pubblico. Lo stesso Soggetto attuatore per procedere all'attività di cui al comma 12, può avvalersi di società in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero di imprese di settore specializzate.

16. Il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

17. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 16, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

18. Per i progetti di cui al comma 17, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza (VINCA) è svolta, anche in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 4/2008, dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della metà, salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

19. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati.

20. Per l'espletamento dalle attività previste dalla presente ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale di dieci unità di personale individuate tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti e delle Società di cui ai commi precedenti posti in posizione di comando o distacco anche in deroga alla disposizioni vigenti. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cui sopra eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti e delle Società di appartenenza restano a carico degli stessi Enti e Società.

21. Al personale di cui al comma 20 è riconosciuta un'indennità pari a 30 ore di straordinario a valere sui fondi a disposizione del soggetto attuatore.

22. Il soggetto attuatore nell'espletamento degli incarichi affidati e per

speciali esigenze può avvalersi di quattro esperti qualificati, individuati d'intesa con il Commissario delegato, con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti e' stabilito dal Soggetto attuatore, con proprio provvedimento d'intesa con il Commissario delegato.

23. Il Soggetto attuatore provvede all'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011.

24. Il Soggetto attuatore predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il piano degli interventi ed il relativo crono programma e lo sottopone all'approvazione del Commissario delegato."

Art. 2

1. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si avvalgono degli stessi poteri derogatori previsti all'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 cui sono aggiunti:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

art. 7, comma 6-bis, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 9 e 10.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, per i soggetti residenti nel territorio dell'isola di Lampedusa, il grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza in atto costituisce causa di forza maggiore e autorizza i mutuatari a richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti tra Società di leasing e soggetti locatari.

2. Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione

all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' concessa fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa sono sospesi, fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di cui al comma 3.

5. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 3 e 4, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nel comune di cui al comma 3 devono comunque essere versate.

6. Per agevolare la ripresa del tessuto ricettivo connesso con le specificità paesaggistico-ambientali del comune di Lampedusa, i contratti di locazione o comodato stipulati per finalità turistiche per il periodo dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per i contratti di cui al presente comma, già stipulati alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 settembre 2011. Il relativo reddito imponibile derivante al proprietario dell'immobile locato e' ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 si provvede:

a. quanto ad euro 150.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cap. 7217 PG.1-Missione 18-Programma 13;

b. quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cap. 8407 - PG 1 Missione 18.5 ;

c. quanto ad euro 20.850.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cap. 8532-PG 1;

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una apposta contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Soggetto attuatore direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 giugno 2011

Il Presidente

Berlusconi

Allegato N.2

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(GU n. 155 del 6-7-2011)

omissis

Art. 23

Norme in materia tributaria

omissis

44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 giugno 2012.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.